

STATUTO

**UMBRO' FOLIGNO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
IMPRESA SOCILAE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOLIGNO PG PIAZZA DELLA
REPUBBLICA 16

Numero REA: PG - 362381

Codice fiscale: 03905460543

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-09-2023 - Statuto completo	2
--	---

Inoltre l'unico socio nomina quale organo di controllo
monocratico con i poteri di cui all'articolo 24 dello statuto
nonché con i poteri di cui all'articolo 10 del Decreto
Legislativo numero 112/2017, che durerà in carica per tre
esercizi sociali, la persona del Dottor Carlo Magara , nato a
Passignano sul Trasimeno (PG) il giorno 7 marzo 1971,
iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 177292 dell'8
luglio 2016, pubblicato nella G.U. n. 58 del 22 luglio 2016,
il cui compenso annuo verrà determinato sulla base
dell'emolumento minimo ex Tabella C, Capo III, del D.M.
140/2012, ss.mm.ii..
- ARTICOLO 6 -
Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni
anno, il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2023.
- ARTICOLO 7 -
Le spese del presente atto, determinate in approssimativi
Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) sono a
carico della Società stessa, che espressamente le assume.
- ARTICOLO 8 -
La società viene regolata dai seguenti patti che
costituiscono lo
<u>"S T A T U T O</u>
Denominazione - oggetto - sede - durata
ART. 1
1.1 E' costituita l'impresa sociale organizzata secondo il

modello della società a responsabilità limitata, denominata:

"UMBRO' FOLIGNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - IMPRESA SOCIALE" in forma abbreviata "UMBRO' FOLIGNO S.R.L. - Impresa Sociale".

1.2 La società è regolata dal presente statuto, dal D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 112, dal Codice Civile nonché, ove e in quanto compatibili, dalle norme del Codice del Terzo Settore di cui al D.L.gs. 3 luglio 2017 numero 117, ss.mm.ii..

ART. 2

2.1 La società viene costituita dall'unico socio "FONDAZIONE INNOVARCI ETS" allo scopo di poter meglio, funzionalmente e complessivamente conseguire le proprie specifiche finalità.

Inoltre la Società, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

La Fondazione ha, in particolare, lo scopo di operare per lo sviluppo e l'allargamento dei diritti umani, sociali e civili di tutti i cittadini, con particolare riguardo a chi vive situazioni di difficoltà e di emarginazione, promuovendo e favorendo, innanzitutto, ogni forma di economia sociale.

La società, ai sensi del D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 112

acquisisce la qualifica di impresa sociale in quanto
eserciterà in via stabile e principale le attività - meglio
descritte nel prosieguo del presente statuto - organizzate al
fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di
utilità sociale, e dirette a realizzare finalità di interesse
generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, aventi i requisiti di
cui agli artt. n.ri 2), 3) e 4) del menzionato decreto
legislativo n. 112/2017 e successive modifiche e/o
integrazioni e/o leggi sostitutive dello stesso.

Con riferimento alle attività di cui all'art. 2 del D. Lgs.
n. 112/2017 la Società svolgerà in via stabile e principale
attività ricadenti nei seguenti ambiti:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 2, della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000
ss.mm.ii. ed interventi servizi e prestazioni di cui alla
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 ss.mm.ii. e di cui alla
Legge n. 112 del 22 giugno 2016 e ss.mm.ii.;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai
sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 ss.mm.ii. nonché le
attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;

c) organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

5 di 46

	naturali;	
	l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	m) qualificazione e riqualificazione di beni pubblici	
	inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità	
	organizzata.	
	2.2 La società potrà comunque esercitare, nel rispetto e con	
	i criteri di quanto disposto dall'articolo 2 comma 4 del	
	D.Lgs. n. 112/2017, attività di impresa in cui, per il	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, vengano occupati:	
	- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2	
	numero 99) del Reg. UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 della	
	Commissione Europea e ss.mm.ii.;	
	- persone svantaggiate o con disabilità ai sensi	
	dell'articolo 112 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016	
	e ss.mm.ii. nonché persone beneficiarie di protezione	
	internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 19 novembre	
	2007 e ss.mm.ii. e persone senza fissa dimora iscritte al	
	registro di cui all'articolo 2 quarto comma della Legge n.	
	1228 del 24 dicembre 1954 le quali versino in una condizione	
	di povertà tale da non poter reperire e mantenere	
	un'abitazione in autonomia.	
	Ai fini di cui in precedenza l'impresa deve occupare un	
	numero di lavoratori rientranti nelle categorie sopra	

indicate in percentuale almeno pari a quanto indicato nel
comma 5 dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 112/2017 e ss.mm.ii..

Con riferimento agli ambiti di attività sopraelencate la
Società potrà anche gestire luoghi di ritrovo, anche con
somministrazione di alimenti e bevande.

2.2 La società, nei limiti fissati dalle vigenti leggi, potrà
compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e
strumentale, operazioni finanziarie e mobiliari, commerciali,
industriali ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli,
cauzioni, garanzie di qualsivoglia natura anche ipotecaria
anche a favore di terzi, funzionali al perseguimento degli
scopi sociali e potrà svolgere altresì qualunque attività
affine, connessa e/o complementare a quelle sopra indicate,
necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi stessi.

2.3 La Società quale impresa sociale, non ha scopo di lucro e
conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n.
112/2017 destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo
svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del
patrimonio, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3 e
dall'art. 16 dello stesso D.Lgs. n. 112/2017.

ART. 3

3.1 La società ha sede in Comune di Foligno all'indirizzo
risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il
registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter
disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, magazzini e depositi) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 3.1.

ART. 4

4.1 La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2060, e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci; detta Società potrà essere sciolta anche anticipatamente.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

5.1 Il capitale è fissato in **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura).

5.3 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di

	sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi
	possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere
	espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa
	essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova
	emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo
	2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno
	consentito alla decisione il diritto di recesso a norma del
	successivo art.26.
	5.5 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a
	pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo
	suscettibili di valutazione economica; la delibera di aumento
	del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in
	manca di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi
	in denaro.
	5.6. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2345 Codice
	Civile, oltre all'obbligo dei conferimenti, i soci dovranno
	concorrere all'attività della società fornendo tutte quelle
	prestazioni accessorie il cui contenuto, tempi e modalità di
	esecuzione verranno esattamente determinati da regolamenti
	interni, predisposti dall'organo amministrativo ed approvati
	dall'assemblea dei soci con le maggioranze deliberative
	previste dal presente statuto.
	Tali regolamenti potranno stabilire anche le eventuali
	sanzioni per il caso di inadempimento, che dovranno essere
	graduate in relazione alla gravità dello stesso e potranno

giungere fino all'esclusione del socio medesimo, con il conseguente obbligo per il socio inadempiente di cedere la quota di partecipazione di sua spettanza agli altri soci in parti uguali fra loro, o, previo accordo unanime degli altri soci, ad un terzo, o, in mancanza, con conseguente riduzione del capitale sociale.

5.7 I soci sono in ogni caso tenuti al:

a) versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;

b) versamento dell'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'Assemblea.

Art. 6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Art. 7

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale e anche non in proporzione alle partecipazioni possedute, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

7.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

7.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 8

8.1 E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

8.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 9

9.1 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

9.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.

Art. 10

10.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto

Inoltre la trasferibilità per atto tra vivi della partecipazione è subordinata al preventivo gradimento espresso dagli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata agli altri soci con lettera raccomandata; i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi a sensi del successivo articolo 13, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo.

12 di 46

agli altri soci, risultanti dal libro soci, ove esistente, ovvero dal registro delle imprese (o che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese) spetta come sopra precisato - il diritto di prelazione per l'acquisto a sensi del successivo punto 10.3.

10.2 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

10.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui ai precedenti punti 10.1 e 10.2, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire

all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.

- Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

- Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

- Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto

	di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.
	- Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la
	intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della
	proposta formulata dal socio offerente.
	- Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione
	offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra
	indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire
	l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella
	comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno
	in cui é scaduto il termine per l'esercizio del diritto di
	prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione
	deve essere ripetuta.
	- La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato
	dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto
	eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei
	termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare
	la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del
	negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo
	sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà
	determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora
	non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà
	determinato, mediante relazione giurata di un esperto
	nominato da Presidente del Tribunale su istanza della parte
	più diligente;
	nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener

conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione ad un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

- Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

- Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di provvedere al deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

- La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

10.4 In ogni caso le modalità di ammissione ed esclusione dei

soci e la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione; in particolare è data facoltà al richiedente di investire l'assemblea dei soci per l'adozione di provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.lg.vo n. 112/2017.

Art. 11

11.1 Il trasferimento della partecipazione '*mortis causa*', sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dall'articolo 2284 del Codice Civile.

La procedura prevista da detto articolo sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto, qualora i soci superstiti vi acconsentano e con il consenso degli eredi stessi;

- in caso di liquidazione, gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione del socio defunto in proporzione alla quota di partecipazione del defunto così come determinata ai sensi del successivo art.27;

- sempre in caso di liquidazione, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto in tre rate di uguale importo, scadenti rispettivamente sei, diciotto e trenta mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della

partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci senza tener conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione del socio defunto.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

12.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

12.3 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto

di voto.

Art. 13

13.1 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

13.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

13.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato anche a mano almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (anche mediante telefax, posta elettronica o altri mezzi simili) fatto pervenire ai soci risultanti dal libro soci, ove esistente, ovvero dal registro delle imprese (ovvero che giustifichino la propria qualità di socio - o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto - esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda

convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

13.5 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

13.6 L'assemblea potrà svolgersi mediante teleconferenza o videoconferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli eventuali luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Le condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in teleconferenza o videoconferenza sono le seguenti:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in teleconferenza o videoconferenza, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di Assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele collegati o video collegati, e lo stesso collegamento non venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della

	presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle	
	deliberazioni, la registrazione della teleconferenza o	
	videoconferenza.	
	Art. 14	
	14.1 L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione	
	dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di	
	impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla	
	persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.	
	14.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed	
	occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.	
	14.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la	
	regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo	
	svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle	
	votazioni, la regolarità delle deleghe ed in genere il	
	diritto di intervento in assemblea.	
	Art. 15	
	15.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale	
	alla sua partecipazione.	
	15.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano dal libro soci, ove	
	esistente, ovvero dal registro delle imprese, o che	
	giustificano la propria qualità di socio - o di titolare di	

diritto reale che attribuisce il diritto di voto - esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.

15.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire in assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci (o al revisore) se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

15.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

	15.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le
	modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve
	essere palese o comunque deve essere espresso con modalità
	tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.
	15.6 L'assemblea regolarmente costituita delibera con una
	maggioranza che rappresenti oltre la metà del capitale
	rappresentato in assemblea; in ogni caso nel quorum
	deliberativo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti.
	Restano comunque salve le altre disposizioni del presente
	statuto che per particolari delibere richiedono diverse
	specifiche maggioranze.
	Art. 16
	16.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal
	notaio, se richiesto dalla legge.
	16.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche
	in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale
	rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità
	e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per
	allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o
	dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su
	richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti
	all'ordine del giorno.
	16.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari
	comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere

redatto da un notaio.

16.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17

17.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 5 (cinque) membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

17.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci nel rispetto comunque dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 cod. civ.

Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti di enti con scopo di lucro o di amministrazioni pubbliche.

Art. 18

18.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

18.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

18.3 E' ammessa la rieleggibilità.

18.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

18.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 19

19.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione

della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 20

20.1 Qualora l'organo amministrativo nominato sia un Consiglio di Amministrazione, le decisioni relative debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

20.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

20.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende

respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.5 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 21

21.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente ai soci.

21.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di - ordinaria e/o straordinaria - amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

21.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero

taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

21.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 22

22.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

22.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetterà al Presidente o in caso di impedimento o assenza al Vice Presidente.

22.3 Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

22.4 La rappresentanza sociale spetta anche agli amministratori delegati - se nominati - nonchè ai direttori, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo ed in riferimento agli atti per il cui compimento sono nominati.

	Art. 23	
	23.1 Ciascun componente dell'organo amministrativo deve	
	risultare in possesso di specifici requisiti di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza; segnatamente non deve	
	risultare in alcuna delle condizioni di cui all'art.2382 c.c.	
	e non deve risultare legato da alcun rapporto di parentela o	
	affinità con i componenti dell'eventuale organo di controllo	
	ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	Art. 24	
	24.1 La società nomina ai sensi dell'art. 2477 primo comma	
	c.c., un solo soggetto quale sindaco o, in alternativa, un	
	collegio sindacale (così come previsto all'art. 25.1 del	
	presente statuto) aventi i requisiti di cui all'art. 2397,	
	comma 2 e 2399 del codice civile conformemente a quanto	
	previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017.	
	In materia di organo di controllo interno si applica il	
	citato art. 10 D. Lgs. n. 112/2017, salvo disposizioni più	
	restrittive relative alla forma giuridica dell'impresa quale	
	società a responsabilità limitata.	
	La revisione legale dei conti è esercitata, in caso di	
	superamento dei limiti di cui all'articolo 10 del Decreto	
	Legislativo numero 112/2017 ovvero di scelta dell'assemblea,	
	dall'organo di controllo, salvo che la società non sia tenuta	
	alla redazione del bilancio consolidato (nel qual caso la	
	revisione stessa dovrà essere affidata ad un revisore o ad	

una società di revisione) e salvo in ogni caso che l'assemblea deliberi di affidarla ad uno di questi soggetti. Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro.

Art. 25

25.1 Il Collegio Sindacale, qualora nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

25.2 L'organo di controllo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Esso resta in carica per tre esercizi, e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. L'organo di controllo è rieleggibile.

25.3 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 cod. civ.

25.4 L'organo di controllo può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci.

25.5 La retribuzione annuale dell'organo di controllo è

determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

25.6 Delle determinazioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale opportunamente sottoscritto, da trascrivere nel libro delle decisioni dell'organo di controllo.

L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

25.7 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art.2409 cod. civ.

25.8 In ogni caso, qualora si provveda alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 26

26.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o

scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

26.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata, anche a mano, (indicante le generalità del socio recedente, il suo domicilio e l'ammontare della partecipazione di cui è titolare) entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la

delibera e/o la decisione che lo legittima.

26.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi a sensi del successivo art.27.

Art. 27

27.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

27.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro il termine massimo di centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

27.3 Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ.

Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari

al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Art. 28

28.1 Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

28.2 L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi ai sensi dei precedenti artt.12 e segg. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

28.3 La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci

l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su
domanda dell'altro.

28.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua
partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del
precedente art.27, esclusa la possibilità del rimborso della
partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

BILANCIO E UTILI

Art. 29

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni
anno.

29.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo
amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di
esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le
vigenti norme di legge.

29.3 L'impresa sociale è tenuta, ai sensi dell'art. 9 del
d.lgs. 112/2017 anche alla tenuta del libro giornale e del
libro degli inventari ai sensi degli art. 2216 e 2217 c.c.

L'organo amministrativo, in conformità all'art. 9 del d.lgs
112/2017 deve provvedere, alla fine di ogni esercizio
sociale, alla redazione di un apposito documento che
rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed
economica dell'impresa sociale ed al bilancio sociale sopra
detto, secondo le linee guida adottate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Consiglio Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 5,

comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e
tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura
dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa
sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale
delle attività svolte.

Il suddetto documento rappresentativo della situazione
economica e patrimoniale dell'impresa sociale ed il bilancio
saranno sottoposti all'assemblea dei soci per l'approvazione
nel termine di centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni
qualora particolari esigenze relative alla struttura o
all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso
peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro
relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio
redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. Tali
documenti, unitamente anche al bilancio sociale, saranno
depositati presso il registro delle Imprese, a norma
dell'art. 10 del d.lgs. 155/2006 e ss.mm.ii. (D.Lgs. n.
112/2017) e resteranno, altresì, depositati presso la sede
sociale a disposizione dei soci e degli altri aventi diritto
allo scopo di assicurarne idonea pubblicità. Tali documenti
saranno inoltre pubblicati sul sito Internet dell'impresa
sociale

Art. 30

30.1 Ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto leg.vo n.

112/2017 è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto).

Con riferimento all'assenza di scopo di lucro ed al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci e associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, si rimanda a tutto quanto previsto dal citato art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017

30.2 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

SCIoglimento - TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE -

CESSIONE D'AZIENDA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART.31

31.1 Lo scioglimento della società è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori nominati dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

Sono inoltre riservate a deliberazione assembleare la revoca dei liquidatori e la modifica delle deliberazioni previste dal primo comma dell'art. 2487 c.c..

In ogni caso, è riservata alla assemblea dei soci la determinazione:

* del numero dei liquidatori;

* in caso di pluralità di liquidatori, delle regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione in quanto compatibile;

* di colui cui spetti la rappresentanza della società;

* dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

* gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Salva diversa delibera dell'assemblea, all'organo di liquidazione compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria di qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno

o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 112/2017.

In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda, gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità, al decreto di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017 ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio (attualmente le linee guida, sulla base della previgente disciplina della D.Lgs. n. 155/2006 sono contenute nel D.M. emanato dal Ministero della solidarietà sociale in data 24 gennaio 2008 e pubblicato sulla G.U. n.86 dell'11 aprile 2008).

L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 32

32.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un soggetto o ente con funzione di 'mediatore' quale 'terzo imparziale' iscritto nel registro

degli organismi di mediazione istituito con apposito decreto del Ministro della giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180, ai sensi e nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n.28 nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del luogo in cui ha sede la società, e il cui intervento dovrà essere finalizzato ad assistere i soggetti interessati nella ricerca di un accordo amichevole o nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia stessa.

32.2 In alternativa a quanto sopra le dette controversie potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato del luogo in cui ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale competente.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo

del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt.838 bis eseguenti c.p.c. (già artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5). Devono dunque ritenersi non applicabili le previsioni del presente statuto eventualmente incompatibili con la normativa sopra richiamata.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

32.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art.26.

LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE E COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

ART. 33)

33.1 Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da

calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Società darà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività di impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'impresa deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente statuto e/o nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Ulteriori modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti possono essere adottate da appositi regolamenti aziendali tenendo conto, tra gli altri elementi dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'impresa

sociale, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento deve farsi menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 112/2017.

Apposito regolamento aziendale, (emanato anche in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 11/2017), disciplina i casi e le modalità di partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci. Qualora l'impresa superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà, è prevista la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34

34.1 Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, é quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le

34.2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

35.1 Le disposizioni del presente atto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

36.1 Per quanto qui non previsto, valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata, e, in quanto compatibili, le norme in materia di società personali."

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva, dichiarandolo

F.to Niccolò Tiecco Notaio